

## **Regolamento Commissione permanente per le Pari Opportunità**

### **Art. 1 - Istituzione**

- 1) E' istituita presso la Provincia di Modena la Commissione per le Pari Opportunità tra donne e uomini. La Commissione fonda la propria attività sulla valorizzazione delle differenze di genere; ha lo scopo di favorire, in stretto raccordo con gli altri soggetti del territorio, con il Consiglio Provinciale, con la Conferenza delle Elette e con le Consigliere di Parità, la completa affermazione di condizioni di pari opportunità fra i generi, diffondendo il punto di vista femminile e favorendo la presenza delle donne nei diversi livelli della vita economica, politica ed istituzionale.

### **Art. 2 - Scopo e funzioni**

- 1) La Commissione ha lo scopo di favorire il confronto continuo fra le istituzioni e i diversi soggetti preposti allo sviluppo e alla piena affermazione delle pari opportunità fra donne e uomini nella società modenese, al fine di favorire la messa a punto e l'attuazione delle politiche di *main-streaming* e di *empowerment* nei diversi ambiti della società.
- 2) A tal fine può promuovere attività di studio, ricerca e documentazione; avanzare proposte di azioni positive; intervenire sulle politiche dell'Amministrazione provinciale stimolando la visione di genere nell'azione del governo locale; ha inoltre compiti di informazione, sensibilizzazione e diffusione di una visione di genere sull'intero territorio provinciale.
- 3) La Commissione favorisce la costituzione di reti di relazioni con le Associazioni, gli organismi di Parità e i diversi soggetti che operano per una piena affermazione della cultura di genere; lavora in costante collegamento con l'Assessore Provinciale delegato alle Pari Opportunità, con il quale promuove incontri su aspetti specifici di competenza dei diversi assessorati o su tematiche che coinvolgano le categorie economiche, il mondo del lavoro, della cultura, della scuola, dell'Università, *della formazione, del sociale, delle politiche giovanili e dell'immigrazione*. *A tal fine potranno essere coinvolti i soggetti che all'interno dell'Ente si occupano delle rispettive tematiche.*
- 4) Al fine di dare maggiore efficacia alla propria attività la Commissione può disporre la pubblicazione e la diffusione, anche su rete internet, di documenti/ ricerche/ rilevazioni svolte in materia di Pari Opportunità.
- 5) La Commissione viene consultata annualmente in sede di predisposizione del Bilancio preventivo della Provincia.

### **Art. 3 - Composizione della Commissione e durata**

- 1) La Commissione è composta da **16** componenti. La sua composizione è la seguente:
  - 2 rappresentanti del mondo economico designati dal Comitato *per la promozione dell'imprenditoria femminile* della Camera di Commercio di Modena;
  - 3 rappresentanti del mondo sindacale designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del territorio provinciale;
  - 4 rappresentanti delle associazioni femminili designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del territorio provinciale *di cui almeno una espressione delle donne immigrate*;
  - 1 rappresentante del mondo universitario designato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
  - 1 rappresentante dell'associazionismo locale designato dal Forum del terzo settore;
  - 1 rappresentante delle professioni espresso dal CUP;
  - 1 rappresentante del mondo socio-sanitario designato dall'Azienda sanitaria locale;
  - 2 rappresentanti designati dal Consiglio Provinciale, di cui 1 espressione della minoranza;
  - 1 Consigliera di Parità Provinciale come da decreto legislativo 198/2006 (*modificato all'art 12 comma 1 dal decreto legislativo n° 5 del 25/01/2010*).

*Si precisa che la rappresentatività verrà valutata sulla base del n° degli iscritti all'inizio dell'anno di riferimento. Per valutare la rappresentatività la Provincia si riserva la possibilità di richiedere agli interessati le informazioni sopraccitate; nel caso l'interessato non fornisse i dati richiesti la Provincia provvederà con le informazioni in proprio possesso.*

- 2) Sono invitati/i permanenti ai lavori della Commissione l'Assessore provinciale alle Pari Opportunità, le Consigliere provinciali, la Presidente della Conferenza delle Elette *e il/la Presidente della Consulta provinciale dell'immigrazione*.
- 3) La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione.

### **Art. 4 – Funzionamento**

- 1) La Commissione si riunisce presso la sede della Provincia, con frequenza media **bimestrale**; le sedute sono valide quando è presente la metà più uno delle Componenti.

La convocazione, la cui consegna può essere effettuata tramite servizio postale o fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, deve pervenire almeno **otto** giorni prima della seduta e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, nonché l'orario di inizio e quello presunto di conclusione dei lavori. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

- 2) Qualora una componente la Commissione sia assente ingiustificata per tre volte consecutive, è dichiarata decaduta e verrà richiesta la sua sostituzione.
- 3) La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.

- 4) Alle Componenti è corrisposto un gettone di presenza *il cui importo verrà determinato con deliberazione della Giunta provinciale sulla base delle disponibilità finanziarie emergenti dal bilancio di previsione.*

*Ai fini della corresponsione del gettone l'effettiva partecipazione è rilevata ad inizio di ogni seduta tramite appello nominale e successivamente tramite la registrazione delle entrate nel verbale della relativa seduta; se i lavori della Commissione non possono iniziare per mancanza di numero legale, la seduta è dichiarata deserta e non viene corrisposto alcun gettone di presenza.*

#### **Art. 5 – Presidente e Vicepresidente**

- 1) La Presidente è eletta dalla Commissione, entro la seconda seduta, a scrutinio segreto; per l'elezione è richiesto il voto favorevole della maggioranza delle Componenti assegnate.
- 2) La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.
- 3) La Commissione può eleggere, con le stesse modalità, una Vicepresidente che sostituisce la Presidente nel caso di temporanea assenza.

#### **Art. 6 - Risorse**

- 1) *Alla Commissione può essere attribuito un fondo annuale per iniziative inerenti alle politiche di genere in coerenza con la programmazione delle attività dell'Ente e tenuto conto delle disponibilità finanziarie emergenti dal bilancio di previsione;* esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.
- 2) La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e, in presenza di disponibilità finanziarie ai sensi del comma precedente, redige il relativo preventivo di spese, distinto per progetti.
- 3) Entro il mese di aprile dell'anno successivo, presenta al Consiglio Provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- 4) La Commissione fa riferimento, per attività di supporto e di segreteria, alle risorse umane previste per l'esercizio della delega alle Pari Opportunità.

#### **Art. 7 Disposizioni finali**

*Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento del Consiglio provinciale.*

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione del 22 dicembre 1999 n°233; modificato il 13/04/2005 con deliberazione consiliare n° 96; modificato il 25/06/2008 con deliberazione consiliare n° 91; modificato il con deliberazione consiliare n°